X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BULLERI

Presentata il 23 marzo 1988

Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare »

Onorevoli Colleghi! — Ogni anno si effettua, a turno nelle quattro città sede delle Repubbliche marinare medioevali (Amalfi, Genova, Pisa, Venezia), il palio storico delle quattro repubbliche, il cui stemma è al centro della bandiera della marina italiana. Si tratta di una gara remiera con due ordini di competizioni: quella principale delle quattro antiche galere e quella dei « gozzi ».

Il Palio rievoca i fasti delle quattro Repubbliche ed è preceduto da un corteo storico in costume. La manifestazione è conosciuta ed apprezzata anche all'estero, al suo svolgimento assistono centinaia di migliaia di persone e si svolge sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica.

La regata rappresenta quindi un grosso avvenimento culturale e turistico a livello internazionale, che per le quattro città si presenta sotto aspetti diversi: per Amalfi è l'unica grande occasione di propaganda turistica internazionale; per Genova, città industriale, ma con grande vocazione marinara, rappresenta un veicolo non indifferente per legare la propria immagine e l'attività nautica; per Pisa la regata è parte importante delle manifestazioni storico-folkloristico-popolari che sono state recuperate dall'amministrazione comunale negli ultimi 15 anni, che hanno come elemento catalizzatore il fiume Arno e sono costituite specificamente dalla Luminaria sui Lungarni e dalla regata storica di San Ranieri e dal Gioco del Ponte; per Venezia, la regata, inserendosi nel programma delle numerose manifestazioni remiere lagunari, costituisce l'elemento che coagula tutte queste iniziative rappresentando un'enorme possibilità di promozione all'estero.

Grosso è l'impegno finanziario di questa manifestazione che vede ogni anno partecipi gli enti locali, le regioni, ed il Ministero del turismo, ma che costringe sempre le quattro città, attraverso propri Comitati nominati dai rispettivi sindaci, a ricerche affannose per il reperimento delle risorse, lasciando incerto il futuro della manifestazione. Occorre pertanto, per garantire il proseguimento di questa manifestazione, una soluzione che consenta un reperimento di fondi certo, senza gravare troppo sugli enti che tradizionalmente sono legati alla manifestazione ed in primo luogo i comuni.

È per questo che proponiamo d'inserire la regata delle antiche repubbliche marinare tra le occasioni che danno luogo alle lotterie nazionali raggiungendo così il duplice scopo di un'ulteriore promozione della manifestazione e del reperimento delle risorse. Con l'utile ricavato

può essere perseguita anche la valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle città interessate. La quota parte di utile della lotteria spettante all'organizzazione della regata delle antiche repubbliche marinare dovrà essere suddivisa ogni anno fra le amministrazioni comunali delle città con una quota superiore per la città ospitante. Le amministrazioni comunali destineranno tali fondi al sostegno di tutta la spesa organizzativa della regata ed alle attività di promozione turistica. La proposta di legge destina inoltre il 4 per cento dell'utile alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso, finalizzato alla diffusione di attività remiera a carattere storico folkloristico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. È autorizzata l'effettuazione della « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (Amalfi, Genova, Pisa, Venezia), collegata al Palio storico che si svolge ogni anno a turno nelle quattro città.
- 2. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Gli utili della predetta lotteria sono interamente devoluti ai comuni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia e sono da questi destinati alla valorizzazione ed al potenziamento del Palio, alla conservazione ed al restauro dei beni artistici e culturali ed alla promozione turistica delle città.
- 4. Il 4 per cento degli utili è devoluto alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso.
- 5. La suddivisione avviene nel seguente modo:
- a) 30 per cento alla città ospitante la regata;
- b) 22 per cento a ciascuna delle altre città:
- c) 4 per cento alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso.
- 6. Gli utili dovranno essere finalizzati nel modo seguente. Il 30 per cento destinato alla città ospitante verrà utilizzato per sostenere tutte le spese di organizzazione della regata, erogando un contributo all'apposito Comitato, e destinando il rimanente al potenziamento delle manifestazioni a carattere storico-folkloristico, privilegiando le iniziative inerenti l'attività remiera a sedile fisso. Il 22 per cento destinato alle altre città dovrà essere utilizzato per le spese di propria competenza relative alla regata, tramite erogazione di un contributo agli appositi Comi-

X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

tati cittadini ed il rimanente dovrà essere destinato al potenziamento delle manifestazioni storico-folkloristiche privilegiando le iniziative inerenti l'attività remiera a sedile fisso. I comuni possono destinare una parte degli utili al restauro ed alla valorizzazione dei beni storici ed artistici della città. Il 4 per cento destinato alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso dovrà essere finalizzato alla diffusione, nell'ambito remiero a sedile fisso, delle manifestazioni a carattere storico-folkloristico con particolare riguardo agli scafi speciali ed alle iniziative remiere di massa.

ART. 2.

1. I biglietti della « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » possono essere venduti anche all'estero, secondo le norme vigenti nei singoli Stati. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della lotteria.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.